



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – ARPACAL)”.**

**RELATORE: PIETRO RASO**

Il Dirigente  
F.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente  
F.to Pietro Raso

## RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, al fine di garantire un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché per sistematizzare la disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia.

La modifica al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999 prevede il corretto richiamo a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana che stabilisce che oltre all'ambiente la Repubblica riconosca quale bene da tutelare anche la sfera della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Nell'articolo 7 della legge regionale in parola si provvede all'aggiunta di una ulteriore partizione interna al comma 1, al fine di istituzionalizzare il supporto specialistico di ARPACAL nei confronti della Regione Calabria, impegnata in una serie di importanti attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, dell'unione Europea e della Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117".

Rispetto all'articolo 11, tale norma di legge regionale, nella sua attuale formulazione, dispone che gli emolumenti delle figure dirigenziali apicali sono definiti "*con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).*"

Il riferimento normativo regionale relativo alla determinazione del trattamento economico del dirigente generale delle Aziende Sanitarie era costituito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12, giugno 2009, n. 19, a mente del quale "Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20 per cento per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133."

Con tale norma la Regione aveva ritenuto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket con la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria.

Per effetto del disposto di cui all'art 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, con decorrenza dal 17 luglio 2011, la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 D.L. n. 112/2008 ha cessato di avere efficacia. Al fine di consentire alla Regione di essere maggiormente attrattiva nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro, il comma 1 dell'articolo 65 sopra citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 28.

Di conseguenza, in virtù dell'operatività dei richiami normativi sopra esplicitati, anche gli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL (e, di riflesso, anche quelli del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico) hanno beneficiato della novella normativa prevista per l'attuazione del Piano di rientro della Sanità, con ciò determinandosi una situazione di oggettiva disparità di trattamento con gli altri dirigenti apicali degli altri enti strumentali.

La modifica proposta, del resto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è suscettibile di comportare una sensibile riduzione degli oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, atteso che a legislazione vigente la situazione dei trattamenti retributivi in parola sarebbe superiore.

Il risparmio di spesa conseguente alla novella normativa giustifica, inoltre, l'esclusione

---

*Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)"*

---

dell'applicazione della normativa in materia di spending review.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di modifica della legge regionale n. 20/199.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

**L'articolo 1** integra il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -A.R.P.A.Cal.), aggiungendo il riferimento all'articolo 9 della Costituzione italiana.

**L'articolo 2** aggiunge una importante funzione all'ARPACAL, nell'ambito di un supporto specialistico alla Regione Calabria in merito alla strategia di sviluppo sostenibile.

**L'articolo 3** del disegno di legge detta le disposizioni di modifica dell'articolo 11 della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, mediante sostituzione del comma 8 ed aggiunta di due nuovi commi.

Il nuovo comma 8 dell'articolo equipara la retribuzione del Direttore Generale a quella dei Dirigenti Generali della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

Il nuovo comma 9 dispone, invece, che la retribuzione dei Direttori Amministrativo e Scientifico, determinata ai sensi del comma 8 è ridotta del 20%.

Il comma 10, in virtù della decurtazione già operata rispetto ai precedenti livelli di retribuzione, dispone espressamente l'esclusione delle retribuzioni in argomento dall'ambito di applicazione delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti sub regionali.

**L'articolo 4** contiene la norma finanziaria, nel senso che la novella normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 5** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)"

## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA – ARPACAL)".**

### Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 8, comma 1 ed all'articolo 11, comma 8 della legge regionale di istituzione dell'ARPACAL, provvedendo all'aggiunta di una ulteriore funzione all'ARPACAL in materia di sviluppo sostenibile ed alla sistematizzazione della disciplina del trattamento economico spettante al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Scientifico della medesima Agenzia.

### Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

*(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)*

#### SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 - clausola di non onerosità.
Articolo 5	€ 0,00 - l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

**Totale € 0,00**

#### ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art		Euro

Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)"

Art. ....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note

- spesa annua a regime .....
- oneri di gestione .....

#### Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

#### Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

#### 1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

##### 1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. \_\_\_\_\_

**1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. \_\_\_\_\_

**1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Programma n. \_\_\_\_\_

**1.4 Imputazione esatta- ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Programma n. \_\_\_\_\_

**2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**

**2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno \_\_\_\_\_
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_  
.....

---

Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – ARPACAL)”

---

**2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_ , Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_

**2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA “CLAUSOLA DI NON ONEROSITA ”

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)".

### **Art. 1**

(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. n. 20/1999)

**1.** Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL), dopo le parole: "presente legge," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana e".

### **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 20/1999)

**1.** Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 20/1999 è aggiunta la seguente partizione interna: "bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117".

### **Art. 3**

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 20/1999)

**1.** L'articolo 11 della legge regionale n. 20/1999 è modificato come segue:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità."

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"9. Il trattamento economico del direttore scientifico e del direttore amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento.

10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9 non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria."





---

*Proposta di legge n. 153/XII di iniziativa della Giunta regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL)"*

---

**Art. 4**

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.